



Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Napoli, 30 marzo 2010

Rif. deliberazione di G.C. di proposta al Consiglio n° 455 del 12.03.2010: Integrazioni e modificazioni al vigente "Regolamento tributario recante norme in materia di autotutela" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 29/03/2000 con effetti dal 1° gennaio 2010. -

Con la deliberazione in esame viene proposta l'integrazione dell'art. 2 del regolamento di che trattasi per meglio definire il contenuto del Regolamento medesimo, nonché l'introduzione dell'art. 5 bis al fine di disciplinare i tempi e le modalità dell'esercizio dell'autotutela da parte degli uffici, quando questa sia originata da istanza di parte, con la conseguente modificazione dell'art. 8 relativo all'entrata in vigore del nuovo testo coordinato;

Visto:

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Accertamento Entrate Comunali;
- le osservazioni formulate dal Segretario Generale, laddove viene evidenziato, tra l'altro, che ai fini della retroattività degli effetti delle modifiche proposte, l'adozione del provvedimento da parte dell'organo consiliare deve avvenire prima del termine del 30 aprile 2010, fissato con D. M. del 17.12.2009 per deliberare il bilancio di previsione; diversamente, le modifiche proposte, pur confermate dal Consiglio, non possono che disporre per l'avvenire.

Il Collegio, preso atto che le variazioni proposte sono finalizzate:

- a garantire un puntuale rispetto dei principi di trasparenza e collaborazione tra Amministrazione e contribuente, in osservanza dei dettati della legge 112/2000 (Statuto del Contribuente);

- a consentire agli Uffici di effettuare i dovuti adempimenti nel rispetto dei tempi e delle procedure previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti la materia tributaria, contemperando le esigenze lavorative degli Uffici medesimi e le garanzie dei cittadini contribuenti,

condivide l'adozione della deliberazione in esame e null'altro osserva.

I Revisori